

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI  
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
IN CARICA DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2016**

## **6. Candidature**

1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente o del candidato Vicepresidente che capeggia la lista, nonché dai nominativi di un numero di candidati pari al numero dei membri riservati ai dottori commercialisti o ai ragionieri commercialisti, escluso il Presidente/Vicepresidente, aumentato di cinque unità, determinati nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 3 dell'articolo 63 del d.lgs. n. 139/05 e delle previsioni del comma 1 dell'articolo 63 d.lgs. n. 139/05. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno. La lista è elaborata nel rispetto dei modelli A1 e A2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è espressa nel rispetto dei modelli B1 e B2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

## **9. Presentazione delle liste**

1. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale unitamente alla dichiarazione di collegamento sottoscritta sia dal candidato Presidente, sia dal candidato Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o altro Consigliere da lui delegato numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, utilizzando numerazioni progressive distinte per le liste dei dottori commercialisti e per le liste dei ragionieri commercialisti. .

3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.

4. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato presidente/vicepresidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista, nonché l'eventuale collegamento con un'altra lista.